

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 4/A/2025

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. 6959/P del registro di segreteria, promosso da *Omissis*, nata a *Omissis* (*Omissis*), il *Omissis*, ed ivi residente in via *Omissis*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana Sgobbo e Carlo Delfino, i quali comunicano ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc, i seguenti indirizzi di p.e.c.: tizianasgobbo@ordineavvocatiroma.org e carlo.delfino@pecavvocatitivoli.it

Contro

INPS, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Tiziana Giovanna Norrito (pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Francesco Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)

Per la riforma

della sentenza n. 154/2024 del 16/04/2024, pubblicata il 22/04/2024 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 19 dicembre 2024, per l'appellante l'avv. Pierfranco Puccio su delega e per parte appellata l'avv. Tiziana Giovanna Norrito.

Premesso in

FATTO

I. La sig.ra *Omissis*, già insegnante alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, in quiescenza con decorrenza *Omissis*, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana per chiedere l'accertamento del proprio diritto ad una pensione mensile pari al 90% della sua ultima retribuzione in qualità di dipendente pubblico, oltre arretrati comprensivi di rivalutazione ed interessi.

A tal fine, esponeva che:

- A partire dall'1.9.2020 ha percepito una pensione pari a 750 euro al mese, che è significativamente inferiore a quella a cui avrebbe diritto, costituzionalmente tutelato, in base al sistema misto, pari al 90% dell'importo dell'ultimo stipendio ricevuto, pari ad euro 1.800;
- A seguito di ricorso gerarchico, l'INPS di Agrigento in data

27.07.2021 con nota prot. n. 0224525 avrebbe scritto alla Tesoreria dello Stato per il tramite del Ministero dell'Istruzione, informando che il settore pagamento e gestione pensioni avrebbe ricalcolato l'importo indicato, aggiornandolo con tutte le variazioni derivanti dall'applicazione della perequazione automatica dalla data di decorrenza della pensione fino alla data del protocollo.

In punto di diritto, osservava che l'ammontare dell'assegno pensionistico in godimento, pari ad euro 750 euro e, dunque, erroneamente determinato in misura inferiore ad euro 1620 euro, costituente il 90% dell'ultimo stipendio percepito in servizio, pari a 1.800 euro, minava il proprio diritto – scaturente dall'art. 38 Cost., per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di perequazione automatica (sentt. n. 70/2015 e 234/2020) - a disporre di mezzi adeguati ai bisogni di vita, tanto da porre in discussione la sua "sopravvivenza individuale".

Affermava, altresì, la possibilità di inferire dall'art. 38 Cost. l'immanenza di una "struttura pensionistica equa e paritaria".

II. Si costituiva in giudizio l'INPS, evidenziando che il trattamento pensionistico di cui alla determina n° AG******** era stato liquidato con il sistema misto a decorrere dal *omissis* sulla scorta dei dati inviati dall'Amministrazione datoriale.

L'Istituto censurava il mancato assolvimento, da parte ricorrente, dell'onere di allegazione e prova a suo carico in ordine al presunto errore di calcolo nella liquidazione. Controparte, infatti, non aveva prodotto alcuna CTP, né indicato la norma in virtù della quale la pensione avrebbe dovuto avere importo diverso. In estremo subordine, eccepiva la prescrizione dei diritti vantati.

Concludeva per la reiezione del ricorso, siccome infondato, vinte le spese.

III. Con sentenza n. 154/2024, il G.M., in accoglimento delle tesi di parte resistente, respingeva il ricorso, ritenendo le doglianze, per come formulate, prive di concreto appiglio normativo, dal momento che si poteva inferire dal parametro costituzionale fissato dall'art. 38 Cost. solo un tendenziale parallelismo tra retribuzione e pensione.

IV. Avverso tale statuizione insorge l'odierna appellante, la quale rassegna i seguenti profili di censura:

1. *erronea valutazione delle prove rilevanti dalla stessa versate in atti.*

Il Giudice di prime cure avrebbe obliterato il compendio probatorio offerto da ricorrente, e segnatamente:

- il ricorso gerarchico n. 752128341, presentato all'INPS il 21 agosto 2021, con il quale contestava formalmente ed espressamente le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche da parte dell'INPS;

- le raccomandazioni OCSE del 2018 e del 2020, secondo le quali il suo trattamento pensionistico andava determinato con il sistema misto, moltiplicando il 90% (“DC conversion rate equal 90%”) per la sua ultima retribuzione nota (1800 euro) che le avrebbe dato diritto a prestazioni pensionistiche mensili di 1620 euro e non di 750 euro;

- la consulenza tecnica di parte “avente natura di Direttiva SAESE del 20 agosto 2021”.

2. e*rronea applicazione dell'art. 38 della Costituzione.*

Ad avviso dell’odierna appellante, “Senza dubbio, l'atto di calcolare erroneamente le prestazioni pensionistiche della Ricorrente in modo da ridurre il suo diritto di oltre il 46% viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza da cui i padri fondatori della Costituzione italiana intendevano tutelare la Ricorrente non solo nell'articolo 38, ma anche nell'articolo 3 e nell'articolo 36 della Costituzione italiana”.

3. *Violazione dell’art. 28 della Costituzione, avendo l'INPS il mandato legale, non adempiuto nella fattispecie, di garantire l'esattezza e la verificabilità dei dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche della ricorrente.*

L'argomento fornito dall'INPS in merito ai dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche della ricorrente sarebbe privo di fondamento, e comunque violativo del dovere di diligenza sancito dall’art. 28 della Costituzione.

Osserva, difatti, l’appellante, che: “*Calcolando erroneamente le*

prestazioni pensionistiche della Ricorrente utilizzando dati inesatti, quindi, l'INPS non solo ha violato il complesso quadro normativo che disciplina il sistema di calcolo misto delle prestazioni pensionistiche a cui la Ricorrente è soggetta, ma ha anche violato il proprio dovere fiduciario di diligenza non verificando l'esattezza e la verificabilità dei dati utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche della Ricorrente. La sentenza 154/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, è quindi nulla, errata e ingiusta e deve, quindi, essere riformata per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta".

Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese.

V. Con memoria del 9 dicembre 2024, a firma degli avvocati Gramuglia e Norrito, si è costituito l'INPS, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in quanto introdotto con ricorso notificato unitamente al DFU in data 31 maggio 2024, in violazione dell'art. 180 cgc. A giudizio dell'appellata, allorquando il deposito è stato effettuato, il giudizio non era pendente, stante la mancata notifica del ricorso e quindi l'assenza di una rituale *vocatio in ius*, con conseguente inconfigurabilità dell'effetto devolutivo dell'appello.

Nel merito, ha chiesto la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

In particolare, ha dedotto che in alcun modo gli atti indicati

dalla appellante potrebbero essere considerate prove, essendo, al più, elaborazioni teoriche inidonee a radicare la fondatezza della pretesa azionata.

Inoltre, tra gli allegati al ricorso di primo grado non vi sarebbe alcuna CTP, non potendo essere certo qualificata tale la direttiva di un sindacato dei lavoratori.

Parte ricorrente in primo grado non avrebbe contestato la liquidazione della pensione da parte dell'Inps, avendo solo argomentato circa l'astratta praticabilità di un parametro di liquidazione, descritto come sicuramente più adeguato al mantenimento di una relazione satisfattiva tra retribuzione e stipendio.

Infine, alcuna violazione dell'art. 38 della Costituzione sarebbe configurabile nella fattispecie, potendo, al più, la doglianza supportare una censura di legittimità costituzionale delle diverse normative di rango legislativo che regolano la materia.

Immune da censure, dunque, sarebbe la pronuncia del Giudice di prime cure, laddove ha respinto il ricorso per carenza di censure circostanziate.

VI. All'odierna udienza del 19 dicembre 2024 sono presenti per l'appellante l'avvocato Pierfranco Puccio in sostituzione degli avvocati Carlo Delfino e Tiziana Sgobbo, giusta delega orale, e, per l'I.N.P.S., l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito.

Entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate in atti.

Al termine, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I. Il Collegio, seguendo l'ordine logico previsto dall'art. 101, comma 2 cgc è chiamato a scrutinare preliminarmente l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità del gravame in quanto introdotto con ricorso notificato unitamente al dfu in data 31 maggio 2024, senza previa *in ius vocatio*, secondo una scansione procedurale in contrasto con l'art.180 cgc.

L'eccezione è da respingere, risultando comprovato in atti che la notifica del decreto presidenziale di fissazione udienza (n. 148/2024), in data 31 maggio 2024, è stata ritualmente preceduta da quella del ricorso in appello, avvenuta a mezzo pec in data 30 maggio 2024, recapitata all'indirizzo sia dei due procuratori costituiti in primo grado, sia dell'INPS, come da ricevute di consegna in atti.

2. Nel merito, l'appello è infondato.

2.1 Non coglie nel segno il primo motivo, incentrato su una presunta pretermissione, da parte del Giudice di prime cure, dei mezzi di prova offerti dal ricorrente, e segnatamente del ricorso amministrativo presentato all'Inps, delle due raccomandazioni dell'OCSE del 2018 e del 2020 - dai quali la Corte avrebbe dovuto inferire l'esistenza del coefficiente del 90% -, nonché di una direttiva SAESE del 2021, che costituirebbe una CTP depositata in primo grado.

Partendo dal presupposto che il mezzo di prova è lo strumento

processuale attraverso il quale la parte assolve all'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. a sostegno delle proprie ragioni, in alcun modo tale può essere considerato il ricorso gerarchico, costituente mera documentazione procedimentale prodromica all'instaurazione del contenzioso, sovente versata in atti dalla stessa amministrazione con il deposito del fascicolo amministrativo ai sensi dell'art. 155, comma 3 cgc.

Né sono mezzi di prova i due documenti dell'OCSE del 2018 e del 2020, versati in atti del giudizio di primo grado direttamente in lingua inglese (e dunque senza la traduzione prescritta dall'art. 122 cpc), i quali, comunque, sembrano contenere semplicemente un'analisi del sistema pensionistico italiano, avente valenza semplicemente statistico – descrittiva.

In alcun modo, infine, può essere considerata consulenza tecnica di parte (art. 201 cpc) una direttiva redatta da un sindacato (SAESE, ossia Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia), che peraltro fornisce indicazioni generiche, la quale viene prodotta in un giudizio privo di accertamenti peritali.

Come correttamente osservato dall'INPS, i documenti prodotti costituiscono mere elaborazioni teoriche prive di valenza processuale, e comunque, nel merito, risultano del tutto inidonee a suffragare la fondatezza delle – peraltro generiche – pretese attoree, tese addirittura a far derivare direttamente dall'art. 38 della Costituzione il diritto ad un trattamento

pensionistico mensile calcolato in misura pari al 90 per conto dell'ultima retribuzione.

2.2 Fuorviante e generico risulta, pertanto, il secondo motivo di appello, teso a ravvisare una violazione dell'art. 38 Cost. sopra indicato.

L'appellante non censura un erroneo computo, da parte dell'Istituto previdenziale, del trattamento di quiescenza in godimento sulla base dei flussi contributivi documentati dal datore di lavoro, né una violazione del complesso quadro normativo di riferimento che regola il sistema di computo misto del trattamento di quiescenza cui la stessa è assoggettata.

La sig. ra *Omissis* ha semplicemente argomentato circa l'astratta praticabilità di un parametro di liquidazione, illustrato e descritto come sicuramente più adeguato al mantenimento di una relazione satisfattiva tra retribuzione e stipendio, omettendo di considerare, ai fini del computo pensionistico, la necessaria interposizione di norme primarie, in primis la legge 335/95, necessarie a determinare le aliquote di riferimento.

Del tutto apodittica, generica ed infondata si rivela, dunque, la rivendicazione di un trattamento pensionistico in misura pari al 90% dell'ultimo stipendio goduto, che parte ricorrente vorrebbe far discendere direttamente da un parametro costituzionale - l'art. 38 Cost. - in quanto tale inidoneo allo scopo, siccome recante una normativa di principio che, come peraltro affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte cost.,

sent. 234/2020), sancisce solo un tendenziale parallelismo fra retribuzione e pensione.

Osserva, in definitiva, il Collegio, che un trattamento pensionistico non può essere incostituzionale: lo può essere, al limite, la normativa legislativa di riferimento che, in base alla riserva di legge in materia, è deputata a stabilire aliquote e modalità di computo in base ai rispettivi regimi (retributivo, contributivo, misto) e che, nella fattispecie, è stata del tutto obliterata dalla ricorrente nelle proprie censure.

2.3 Si rivelano, da ultimo, palesemente inammissibili per genericità le doglianze, peraltro inedite rispetto al giudizio di primo grado (art. 193 cgc), incentrate sulla presunta violazione, da parte dell'INPS, del dovere di diligenza sancito dall'art. 28 della Costituzione (motivo n. 3).

Anche in questo caso, la ricorrente tenta di censurare un trattamento pensionistico per contrasto con la Costituzione; vale, pertanto, quanto affermato al punto precedente.

3. Conclusivamente, l'appello, siccome infondato, va respinto, e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'INPS nella misura di euro 1.000,00 oltre spese generali 15%.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore dell'INPS nella misura di euro 1.000,00 oltre spese generali 15%.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

L'estensore **Il Presidente**

(dott. Francesco Albo) **(dott. Vincenzo Lo Presti)**

Firma digitale **Firma digitale**

Sentenza depositata in Segreteria il 14/01/2025

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale